Studio legale
Avv. Concetto Pirrottina
Patrocinante in Cassazione
Via N. Pizi, 76 – 89015 Palmi (RC)
0966 46855 - avv.pirrottina@libero.it

TRIBUNALE DI PISTOIA - SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART.700 C.P.C.

Con richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

per

La sig.ra **GABROTTI Graziella,** nata a Reggio Calabria (RC) il 12/11/1964 e residente a Palmi (RC), alla via Poeta n. 60, C.F. GBRGZL64S52H224Y, rappresentata e difesa come da procura allegata al presente atto dall'Avv. Concetto Pirrottina (c.f. PRRCCT73B08G288B) del foro di Palmi, elettivamente domiciliata in 51013 Chiesina Uzzanise (PT) Via Dante Alighieri n. 54 presso lo studio dell'Avvocato Emiliano Mariani, e che dichiara di volere ricevere le comunicazioni di rito ai sensi degli artt. 133, 134 e 176 al numero di fax 0966/413945 o indirizzo di posta elettronica certificato avvconcettopirrottina@pecstudio.it,

- ricorrente –

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, (Cod Fis 80185250588) in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, presso la sede in Roma Viale Trastevere 76/a, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze Via degli Arazzieri 4 – 50100 Firenze;

nonchè

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale Ufficio VI, Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, (cod. fis 80007410808) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Calabria Via Sant'Anna II^ Tronco, Località Spirito santo;

e nei confronti di

tutti i Docenti controinteressati inseriti nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale nella provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2016/2017, occupanti una posizione antecedente rispetto a quella della ricorrente Sig.ra Gabrotti Graziella (posizione n. 433), per i quali si chiede sin d'ora di autorizzare, ex art. 151 cpc, la notifica attraverso la pubblicità/pubblicazione a mezzo dei canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso.

- resistenti -

Firmato Da: PIRROTTINA CONCETTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77b82b74e88b133705e0d7f48b0a3247

per l'annullamento e/o la rettifica

della graduatoria definitiva del personale docente interessato alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria interprovinciale e relativi elenchi esclusi – posti comuni e lingua inglese - nella provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2016/2017 – Scuola secondaria di I e II grado e Scuola Primaria posti comuni e lingua inglese, predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale Ufficio – Ufficio VI Ambito Territoriale di Reggio Calabria, in data 23.09.2016 e pubblicate con nota prot. MIUR.AOOUSPRC 11273 del 23/09/2016.

Premesso

1 - La Sig.ra Gabrotti Graziella è docente di scuola primaria a tempo indeterminato presso l'Ambito 20 Toscana EE, in servizio a far data dal 01/09/2016 presso l'Istituto Omnicomprensivo Statale di San Marcello Pistoiese per effetto del piano straordinario di mobilità per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 (c.d. Legge Buona Scuola).

2 – La stessa partecipando alla procedura di assegnazione provvisoria di cui all'art 7 del CCNI 15/06/2016, per il ricongiungimento alla famiglia, secondo le modalità (istanze on line) espressamente indicate nel C.I.R del 02/08/2016, ha allegato all'istanza del 12/08/2016 la documentazione comprovante la precedenza nelle assegnazioni (sezione D n. 10b) di cui all'art. 8 comma 1 punto IV lettera H del CCNI del 15/06/2016 (certificazione sanitaria della madre convivente disabile in situazione di gravità e autocertificazioni relative all'esercizio dell'assistenza da parte della ricorrente referente unica).

3 – L'odierna ricorrente è destinataria dei benefici di cui all'art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/1992, quale figlia individuata come referente unica che presta assistenza continuativa alla madre convivente, sig.ra Crisafulli Rosaria, per come risulta documentato sia dal requisito sanitario della disabilità della parte assistita, riconosciuta dalla Commissione Medica L. 104/92, sia dall'insussistenza di altri figli in grado di effettuare assistenza al genitore con disabilità, per ragioni esclusivamente oggettive ritualmente autocertificate.

4 - Nel predisporre dapprima la graduatoria provvisoria (pubblicata con nota AOOUSPRC 10694 del 9/9/2016), che vedeva la ricorrente collocata al posto n. 429, senza riconoscimento della precedenza espressamente riconosciuta dall'art. 8 n. IV^ lettera h, sia nella successiva graduatoria definitiva (pubblicata con nota AOOUSPRC

Firmato Da: PIRROTTINA CONCETTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77b82b74e88b133705e0d7f48b0a3247

11273 del 23/09/2016) laddove la sig.ra Gabrotti veniva collocata al posto n. 433, l'Ufficio Scolastico Provinciale (Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria) ometteva illegittimamente l'attribuzione della precedenza *de quo,* collocando la sig.ra Gabrotti nella posizione corrispondente al riconoscimento del solo punteggio relativo al ricongiungimento familiare con punti 6 e tipo posto comune, non considerando quindi la sussistenza del requisito riconosciuto dalla legge che la avrebbe utilmente collocata con priorità rispetto agli altri candidati in possesso di altri titoli di precedenza ma, comunque, da postergare rispetto alla precedenza lettera h), o taluni senza precedenza.

Difatti, nell'allegato 2 del CCNI del 15.06.2016, al punto 43, in relazione all'assegnazione provvisoria su tipo posto comune dei docenti provenienti da altra provincia, testualmente si legge che **"Il personale docente beneficiario delle precedenze di cui all'art. 8 viene trattato con priorità, nell'ordine previsto".**

Pertanto, le prioritarie necessità di assistenza alla madre disabile, versante in situazione di gravità, unita alla necessità della disabile stessa di seguire trattamenti terapeutici continuativi presso il centro di salute mentale di Palmi, per come ulteriormente comprovato dalla documentazione sanitaria allegata al reclamo proposto in data 12/09/2016, rendono assolutamente indifferibile il riconoscimento che la legge accorda alla ricorrente, al fine di tenere indenne la madre disabile dal danno grave ed irreparabile derivante dall'illegittima attribuzione postergata del posto in graduatoria.

5 - La sussistenza della patologia e la necessità della somministrazione di cure continuative presso le strutture ospedaliere nel comune di Palmi (RC) e, cioè, nel luogo di residenza della ricorrente, ha fatto sì che la stessa avanzasse specifica domanda al fine di ottenere per l'anno scolastico 2016/2017 l'inserimento nella graduatoria dell'assegnazione provvisoria interprovinciale in relazione all'ambito di appartenenza, con la precedenza prevista dall'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A.

Nonostante la domanda di assegnazione adeguatamente documentata ed attestante, quindi, la piena legittimità delle richieste avanzate dalla Sig.ra Gabrotti, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria ha finanche disatteso il tempestivo reclamo avanzato, non consentendo alla stessa di raggiungere la sede di Palmi per lo svolgimento del servizio nel corso del corrente anno scolastico, impedendole quindi di

Firmato Da: PIRROTTINA CONCETTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77b82b74e88b133705e0d7f48b0a3247

prestare l’assistenza continuativa alla madre sig.ra Crisafulli Rosaria, disabile in situazione di gravità.

6 - La non corretta formazione della graduatoria, che oggi si impugna e contesta, con conseguente violazione dei diritti dell’odierna ricorrente, ed in particolare della posizione a lei spettante, oltre che rispondente alle proprie esigenze ed alle legittime aspettative, sì come proceduralmente stabilito dalla normativa vigente, cui è giunta l’ufficio preposto di Reggio Calabria, sono da considerarsi frutto di determinazioni che parte resistente ben avrebbe potuto rettificare già in autotutela, soprattutto a seguito del reclamo tempestivamente presentato dalla docente in conseguenza dell’emanazione della graduatoria provvisoria. Così tuttavia non è stato, e cioè, nonostante vi fossero i presupposti sia in fatto che in diritto, la suindicata docente occupa, nella richiamata graduatoria per l’a.s. 2016/2017, una posizione non rispondente a quella a lei spettante, da ritenersi del tutto illegittima.

La Sig.ra Gabrotti, stante l’evidente lesione del proprio diritto al posto con correlato diritto alla carriera nonchè del diritto della disabile ad essere assistita dalla figlia referente unica, è pervenuta nella determinazione di ricorrere all’A.G.O. per i seguenti motivi in

Diritto

In via del tutto preliminare, appare necessario evidenziare la giurisdizione dell’adito Tribunale, sezione lavoro, dato l’odierno oggetto del contendere, inerente il rapporto privatizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione, per come introdotto dal D. Lgs. n. 165/01.

Sul punto, la Cassazione Civile a Sezioni Unite, con ordinanza n. 16756 del 23.7.2014 "In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del dlgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali V art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in

Firmato Da: PIRROTTINA CONCETTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77b82b74e88b133705e0d7f48b0a3247

possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)".

Ed ancora conformemente si è pure pronunciato il Consiglio di Sez VI n. 5953 del 11/12/2013 che ha espressamente ribadito che "Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie …".

Proprio nel vigente C.C.N.L. 29 novembre 2007 sono stati fissati i principi generali sia sulla mobilità territoriale e professionale, sia sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale (art. 10), definendo, lo stesso C.C.N.L., al capo 11 - Relazioni sindacali, artt. 3,4,5 e 6, le materie di competenza della contrattazione integrativa di secondo livello e gli ambiti territoriali della stessa. Nel dettaglio, il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. è stato oggetto di revisione, giusto accordo del 13.05.2015, che tuttavia, pur sostituendo il C.C.N.L concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 11.09.2014, non ha modificato le parti che disciplinano specificatamente le precedenze (art.8), il cui mancato riconoscimento ha determinato l'attivazione della presente procedura.

Nel caso di specie, infatti, si verte nell'ambito della formazione e successivo scorrimento delle graduatorie previste all'interno del settore scolastico e, in particolare, nella corretta attribuzione di punteggi, precedenze e posizioni in graduatoria a favore della ricorrente, che implica di per sé, trattandosi di un diritto soggettivo all'assunzione, la giurisdizione del giudice ordinario a tutela dell'instaurato rapporto di lavoro in regime di diritto privato. *Et de hoc satis!*

Il diritto al lavoro costituisce un bene fondamentale e, come tale, inaffievolibile, in quanto naturale esplicazione delle proprie inclinazioni, connesso intimamente alla persona nella sua funzione di contributo al progresso materiale e spirituale della società ex art, 4 Cost.

Sul fumus boni iuris

Premesso quanto sopra, la graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie che viene, in, questa sede, contestata è da ritenersi illegittima ed infondata per i motivi di seguito esposti.

1) **Mancato riconoscimento della precedenza ex Legge 104/1992.**

Firmato Da: PIRROTTINA CONCETTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77b82b74e88b133705e0d7f48b0a3247

Le condizioni di salute della madre dell'odierna ricorrente sono gravi, così come certificato dalla documentazione sanitaria allegata.

Ancora, l'assunzione di servizio da parte della docente Gabrotti Graziella, in un ambito territoriale lontano dalla sede della propria residenza ove convive con la madre disabile, pregiudica in maniera infausta i diritti di un soggetto debole che avrebbe invece necessità di maggiore tutela da parte dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del CCNI del 15/06/2016 al personale docente destinatario dell'art. 33 commi 5 e 7 della citata Legge 104/92 che sia figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore vanno accordate le "Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria" secondo le sequenze operative indicate nell'allegato 3 al citato CCNI (punto 43) laddove espressamente si stabilisce che detto personale docente "viene trattato con priorità, nell'ordine previsto".

Si chiede, pertanto, anche al fine di non pregiudicare il corretto svolgimento dell'anno scolastico, che codesto On.le Tribunale ponga rimedio con urgenza all'illegittima condotta del Ministero resistente.

2) Sull'assegnazione della sede.

La mancata applicazione della precedenza ha comportato, senza dubbio, l'assegnazione di una sede meno gradita all'odierna ricorrente che, nel caso in cui ci fosse stata una corretta applicazione della legge, sarebbe stata assegnata ad altro ambito della provincia di residenza.

Ancora, si rileva come la docente sia stata trasferita in una sede ad oltre mille km di distanza dalla propria residenza, senza tener conto dei principi normativi dettati in materia e sulle primarie esigenze di salvaguardia nei confronti della madre disabile.

Sul periculum in mora

Risulta, invero, sussistere anche il secondo elemento richiesto dall'art. 700 c.p.c., cioè, il periculum in mora.

La tutela ex art. 700 c.p.c., infatti, risulta pienamente applicabile al caso di specie.

Con l'avvio dell'anno scolastico, infatti, sulla base della mancata applicazione della riserva di posto e conseguente errata assegnazione della sede, la ricorrente si è dovuta trasferire una provincia lontana, senza contatti e punti di riferimento, costretta a portarsi con sé madre disabile, peraltro allettata e bisognosa di aiuto in qualsiasi atto quotidiano della vita (affetta anche da demenza severa con turbe composte mentali), ed

Firmato Da: PIRROTTINA CONCETTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77b82b74e88b133705e0d7f48b0a3247

a sistemarla in un ambiente estraneo, dove peraltro non esistono strutture specializzate in grado di curare la patologia della disabile.

Benchè detto forzoso trasferimento è stato del tutto sconsigliato dal Centro di salute mentale di Palmi (Certificato prot. 2571/16 allegato al reclamo del 12/09/2016), la disabile è stata sradicata, per effetto dell'illegittimo provvedimento dell'Ufficio Scolastico di Reggio Calabria, oltre che dal proprio ambiente di vita, anche dai centri di cura ove periodicamente viene sottoposta a terapia medica e farmacologica.

Detta circostanza assume tutti i caratteri della gravità, dell'imminenza e dell'irreparabilità, costituendo l'allontanamento forzoso ed illegittimo della figlia e conseguentemente della stessa disabile, un pregiudizio attuale e concreto, idoneo ad incidere notevolmente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza costituzionale che determina effetti irreversibili sul diritto dedotto in giudizio, non suscettibili di risarcimento per equivalente

Per i suesposti motivi, la sig.ra Gabrotti Graziella, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

R I C O R R E

All' Ill.mo Giudice del Lavoro affinché voglia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c., rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

1) **In via principale**, anche inaudita altera parte, riconoscere, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Gabrotti Graziella ad usufruire del diritto di precedenza contemplato nel C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A., all'art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del CCNI del 15/06/2016, e pertanto ordinare l'immediata revoca della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola primaria (Provincia di Reggio Calabria - anno scolastico 2016/2017), predisposta ed emessa dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, con la quale alla ricorrente è stata attribuita erroneamente ed in evidente e macroscopica violazione della normativa in materia, una posizione non rispondente a quella spettante in ossequio ai titoli ed alle qualifiche dalla stessa posseduti, stante l'illegittimo mancato riconoscimento del diritto di precedenza, sì come previsto e contemplato dal C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a.;

2) ordinare la rettifica della medesima graduatoria disponendo l'attribuzione a favore della ricorrente della precedenza richiesta e quindi la posizione congrua rispetto

Firmato Da: PIRROTTINA CONCETTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77b82b74e88b133705e0d7f48b0a3247

ai titoli posseduti e/o comunque condannare l'amministrazione convenuta ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della Sig.ra Gabrotti, con la corretta posizione, all'interno della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola primaria per la Provincia di Reggio Calabria;

3) disporre contestualmente al decreto inaudita altera parte la fissazione di un termine entro il quale proporre domanda giudiziale di merito;

4) Fissare l'udienza per la comparizione delle parti, disporre l'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari, riconoscere, accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Gabrotti ad usufruire del diritto di precedenza contemplato nel C.C.N.I. stante la necessità di assistenza continua da apprestare alla madre disabile;

5) Emettere, comunque, i provvedimenti che appaiono più idonei ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito;

6) Condannare in ogni caso le parti resistenti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti.

In via istruttoria si chiede che il Tribunale adito, nella persona del Giudice del lavoro, voglia ordinare, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'acquisizione di tutta la documentazione afferente il personale docente e le rispettive istanze di inserimento nella graduatoria definitiva del personale docente interessato alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria interprovinciale nella provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2016/2017 – Scuola Primaria posti comuni e, quindi, tutte le eventuali certificazioni prodotte attestanti la natura della precedenza richiesta in relazione a coloro che occupano una posizione antecedente rispetto alla ricorrente (posizione n. 433).

Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si dichiara, altresì, ai sensi di legge, che il valore della presente controversia è, allo stato, indeterminabile e che il contributo unificato di € 259,00 è stato interamente versato.

Si allega: - Nota MIUR.AOOUSPRC 11273 del 23/09/2016 Graduatorie definitive per le assegnazioni provvisorie interprovinciali su posto comune e lingua inglese di scuola primaria a.s. 2016/17; - CCNI Utilizzazioni ed Assegnazioni e assegnazioni provvisorie del 15/06/2016; - Contratto Integrativo Regionale del 2/8/2016; Stampa della domanda di assegnazione provvisoria trasmessa on line il 12/08/2016; -

Firmato Da: PIRROTTINA CONCETTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77b82b74e88b133705e0d7f48b0a3247

Documentazione comprovante il requisito sanitario e le autocertificazioni per i benefici della L. 104/92; Assegnazione di sede presso l'Istituto Omnicomprensivo Statale di San Marcello Pistoiese; - Nota MIUR.AOOUSPRC 10694 del 09/09/2016 Graduatorie provvisorie per le assegnazioni provvisorie interprovinciali su posto comune e lingua inglese di scuola primaria a.s. 2016/17; - Reclamo avverso graduatorie provvisorie trasmesso il 12/09/2016 ed allegata documentazione medica integrativa prot. 2571/16 Centro salute Mentale di Palmi Asp di Reggio Calabria.

Palmi, 05/10/2016

Avv. Concetto Pirrottina

ISTANZA

Per la determinazione delle modalità di modifica ex art. 151 c.p.c.

La sottoscritta Gabrotti Gabriella, rappresentata e difesa giusta procura a margine del presente ricorso,

premesso che

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'attribuzione della sede di lavoro in provincia di Reggio Calabria, in applicazione della riserva di posto alla stessa riconosciuta in quanto destinataria dei benefici di cui all'art. 33 commi 5 e 7 della Legge 104/1992, quale figlia individuata come referente unica che presta assistenza continuativa alla madre convivente, sig.ra Crisafulli Rosaria, ai fini della stesura della graduatoria definitiva del personale docente interessato alle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria interprovinciale e relativi elenchi esclusi – posti comuni e posti di sostegno - nella provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2016/2017 –Scuola Primaria posti comuni e lingua inglese;
- Ai fini dell'integrale e corretta instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati e, cioè, a tutti i docenti attualmente inseriti nella graduatoria che occupano un posto antecedente rispetto a quello della Sig. ra Gabrotti Graziella.

Rilevato che

- La notifica del ricorso nei modi ordinari nei confronti di tutti gli eventuali controinteressati sarebbe impossibile ed oltremodo gravosa atteso il rilevante numero dei destinatati (ben 432), oltre al fatto che comporterebbe un ingiusto pregiudizio per la stessa ricorrente attese le ragioni di urgenza sottese al ricorso;
- Ai sensi dell'art. 150 c.p.c., primo comma, "*Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di*

Firmato Da: PIRROTTINA CONCETTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77b82b74e88b133705e0d7f48b0a3247

identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami".

Considerato che

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nella forma di semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata, più volte, messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, 19 febbraio 1990, n. 106, "*[…]Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenzialmente convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato […]";*
- anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinaria e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, in quanto il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami potrà/dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un semplice "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite;
- la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare, comunque, oltremodo onerosa per la sig.ra Gabrotti Graziella;
- già l'art. 12 della Legge 21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto **la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;
- Il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contradditorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c**., **la pubblicazione del ricorso nel testo**

Firmato Da: PIRROTTINA CONCETTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77b82b74e88b133705e0d7f48b0a3247

integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (fra tutte, Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

- che anche i Tribunali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto del più a interloquire, esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente*; applicando, pertanto, l'art. 151 c.p.c, *autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]"* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n.3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R);
- tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo, nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la Sig.ra Gabrotti Gabriella, come sopra rappresentata e difesa,

chiede

che l'On.le Tribunale adito, in persona del Giudice incaricato, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U., voglia autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti controinteressati attualmente inseriti nella graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie per la scuola primaria - Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Calabria per l'anno scolastico 2016/2017, che occupano una posizione antecedente rispetto a quella della ricorrente (n. 433), attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito Territoriale di Reggio Calabria — Ufficio VI, www.istruzioneatprc.it a cui lo stesso Ufficio Scolastico dovrà provvedere nel momento in cui ne riceverà la notifica ad opera della medesima ricorrente.

Palmi, 05/10/2016

Avv. Concetto Pirrottina

Firmato Da: PIRROTTINA CONCETTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77b82b74e88b133705e0d7f48b0a3247